

VERBALE DI ACCORDO

In Torino, addì 20/04/2021

tra

Il Collegio Costruttori Edili – ANGE Torino rappresentato dal Vice Presidente Ing. Federico Menaldo, dall'Ing. Guglielmo Demichelis, dal Dr. Ezio Cristetti e dal Dr. Ciro Negri

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L., rappresentato dal Segretario Provinciale Sig. Claudio Papa;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L., rappresentato dal Segretario provinciale di Torino Dr. Geriando Castellì;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., rappresentato dal Segretario provinciale di Torino Sig. Marco Bosio;

si conviene quanto segue

Avuto riguardo a quanto convenuto in data odierna in merito alle premialità da riconoscersi alle imprese edili in regola con i versamenti alla Cassa Edile e che ottemperano a quanto stabilito dal CCNL o dal CCPL, Cassa Edile è temporaneamente autorizzata dal 1° maggio e fino al 30 settembre 2022 a concedere tali premialità a tutte le imprese edili che forniranno a Cassa Edile documentazione (modello all.) di aver comunicato a tutte le Organizzazioni Sindacali Territoriali stipulanti il presente accordo, o alla propria RSU se costituita, di aver registrato

per il periodo maggio 2021/ aprile 2022 : fatturato medio nel triennio 2017/2019 inferiore rispetto al fatturato medio del triennio 2016/2018 e la media delle ore denunciate in Cassa Edile nel triennio 2017/2019 inferiore alla media delle ore denunciate nel triennio 2016/2018

Per il periodo maggio 2022/settembre 2022: fatturato medio nel triennio 2019/2021 inferiore rispetto al fatturato medio del triennio 2018/20 e la media delle ore denunciate in Cassa Edile nel triennio 2019/2021 inferiore alla media delle ore denunciate nel triennio 2018/2020

Allo scopo le imprese che avranno effettuato tale comunicazione saranno tenute a rendersi disponibili ad un incontro di verifica per l'esame di tali indicatori con le stesse Organizzazioni Sindacali Territoriali (o con la RSU se costituita) da tenersi entro 30 giorni dall'inoltro della comunicazione da parte dell'impresa.

La Cassa Edile potrà accertare la rispondenza di tali parametri al dichiarato anche richiedendo alle imprese copia delle dichiarazioni IVA relative ai periodi considerati

La rilevazione da parte di Cassa Edile di falsità nella comunicazione da parte dell'impresa in merito all'andamento di tali indicatori comporterà l'annullamento della comunicazione, la revoca della riduzione contributiva e irregolarità contributiva.

Per le imprese costituite da meno di tre anni il confronto per la quantificazione degli indicatori avrà luogo biennio solare su biennio solare o anno su anno




Per le imprese costituite da non più di un anno la agevolazione competerà solo se ottempereranno al pagamento dell' EVR secondo quanto sopra previsto

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI-
ANCE TORINO



p. la Fa.N.E.A.L.-UIL Piemonte



p. la F.I.L.C.A.-CISL Torino



p. la F.I.L.L.E.A.-CGIL Torino

